

INFORMATIVA_116_2020

Roma, 12 Novembre 2020

**RICHIESTA URGENTE DI EMANAZIONE NORMATIVA FINALIZZATA ALLA
SOSPENSIONE DEI TERMINI DELL'ATTIVITA' GIUDIZIARIA; VERIFICA,
MONITORAGGIO ED ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SULLO SMART WORKING
EMERGENZIALE FINALIZZATO AL CONTENIMENTO DELLA CURVA PANDEMICA NEL
"PIANETA GIUSTIZIA" IN RIFERIMENTO ALL'ATTUAZIONE DEL D.P.C.M. DEL 3
NOVEMBRE 2020.**

Si allega Nota trasmessa al Ministro della Giustizia, al Capo Dipartimento dell'Amministrazione Giudiziaria, al Capo di Gabinetto ed al Direttore Generale del Personale e della Formazione DOG.

L'Ufficio Stampa

Prot. N. 204_GIUS_2020

ROMA 12 novembre 2020

**Ministero della Giustizia
AVV. Alfonso Bonafede
centocifra.gabinetto@giustizia.it**

**Al Capo di Gabinetto
Dott. Raffaele Piccirillo
protocollo.gabinetto@giustizia.it**

**Al Capo Dipartimento
dell'Amministrazione Giudiziaria
Dott.ssa Barbara Fabbrini
segreteria.capodipartimento.dog@giustizia.it**

**Al Direttore Generale del
personale e della formazione DOG
Dott. Alessandro Leopizzi
dgpersonale.dog@giustizia.it**

SEDE

OGGETTO: Richiesta urgente di emanazione normativa finalizzata alla sospensione dei termini dell'attività giudiziaria; verifica, monitoraggio ed attuazione della normativa sullo smart working emergenziale finalizzato al contenimento della curva pandemica nel "pianeta giustizia" in riferimento all'attuazione del d.p.c.m. del 3 novembre 2020

Con la presente, la FLP Giustizia, intende chiedere misure precise e puntuali volte a render concreto il recepimento della normativa emergenziale anche nel nostro Dicastero. Tali richieste non possono prescindere da una sintetica disamina della normativa di riferimento, a cominciare dal protocollo del 24 luglio c.a. – recepito dal Ministero della Giustizia il 4 agosto 2020 tramite l'interazione sinergica con le OO.SS. rappresentative - relativo al rientro in sicurezza, che ha costituito un momento importante per stabilire un percorso utile a garantire il graduale riavvio delle attività in presenza nella P.A., con standard di sicurezza sia per i lavoratori, sia per i cittadini. In questo contesto si è mosso anche il successivo accordo Nazionale relativo allo smart working emergenziale del 14 ottobre 2020, strumento sicuramente utile, volto a regolamentare meglio sia le attività in presenza, sia quelle "smartabili", che a loro volta possono essere espletate con mezzi

digitali, cartacei o manuali. Sempre in tale prospettiva, giova sottolinearlo ancora una volta, la prestazione resa in smart working - soprattutto in periodo emergenziale - deve ex lege considerarsi la modalità ordinaria attraverso la quale rendere la propria prestazione lavorativa.

Tutta la normativa di riferimento - ivi incluso il D.L. 126 del 13 ottobre 2020 all'art. 26 - fa un ampio *excursus* sulla necessità di tutelare i lavoratori fragili ed altre categorie protette, in modo tale da porre a loro tutela dei veri e propri diritti sussunti in norme di rango primario .

Inoltre, i successivi decreti attuativi del Ministro della Funzione Pubblica – dott.ssa Fabiana Dadone - a cominciare da quello del 19 ottobre 2020 convergono tutti in un'unica direzione, ossia quella di applicare quanto più estensivamente possibile lo smart working - con direttive specifiche tra cui quella relativa all'art. 7, che rende necessario il dialogo con le OO.SS. – al fine di tutelare i lavoratori ed ovviamente, in senso più ampio, la salute pubblica.

Ed ancora, l'ulteriore DPCM del 3 novembre, firmato dal Presidente del Consiglio Conte, all'art. 3, comma 4 lett. i) recita “ *i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono **indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza**, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il Personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile*”. Tale assunto, pur avendo carattere generale, sembra non tener conto della drammaticità della situazione degli Uffici giudiziari, luoghi frequentati giornalmente da migliaia di persone e perciò stesso *humus* fertile per la propagazione esponenziale ed incontrollata del virus.

Tutto ciò è corroborato anche dall'ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre c.m. che, per quanto attiene la “zona rossa” e precisamente Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle D'Aosta, già dal 6 novembre è applicabile quanto previsto dall'articolo 3 del DPCM in parola. Zona rossa, ad oggi ampliata.

Quanto ricostruito, trova una convergenza anche nel combinato disposto tra l'articolo 83 del D.L. 18 del 2020, che ha definito in modo preciso i servizi a carattere indifferibile e prioritario da svolgere nella giurisdizione in ambito giudiziario, e la direttiva del nostro Capo Dipartimento – la dott.ssa Fabbrini - del 19 marzo 2020 sulle linee guida per lo svolgimento dell'attività lavorativa negli Uffici giudiziari da parte del personale del DOG per il contenimento della pandemia in atto.

Si fa, tuttavia, presente come con l'emanazione della circolare del 06.11.2020 – avente ad oggetto ulteriori indicazioni ed informazioni - il Ministero sembra non voler dare attuazione alla suindicata lett. i dell'art. 3 del DPCM del 03.11.2020, generando notevole confusione presso i singoli Uffici ai quali la stessa è pervenuta.

La situazione descritta, richiama invero solo le norme contenute nell'accordo sullo s.w. emergenziale e le conseguenti circolari – di fatto, in parte, obsoleti rispetto il repentino aggravarsi della situazione e la conseguente legiferazione, ad oggi, ancora in atto – rendendo ancora una volta, il Ministero della Giustizia, fanalino di coda rispetto tutte le altre P.A.

Orbene, tutto l'*excursus* normativo sin qui ricostruito – tra l'altro in termini semplificativi – rischia di divenire lettera morta se non seguiranno misure tangibili.

Ed invero, non si può sottacere che il dato emerso all'unanimità, dai vari incontri territoriali propedeutici all'attuazione sullo s.w. emergenziale, sia stato quello di una convergenza di intenti

tra le OO.SS. rappresentative ed i vari Capi degli Uffici Giudiziari, nell'individuare un "nonsense" nell'esser fortemente incentivati al lavoro agile, senza che ciò venga accompagnato da un rallentamento dell'attività giudiziaria limitandola alle sole prestazioni indifferibili ed, ovviamente, dalla c.d. sospensione dei termini. Tanto più che la situazione attuale si avvicina, pericolosamente, a quella riscontrata nel nostro Paese nei mesi del lockdown. Giusto in questi giorni, alle zone arancioni già identificate – Sicilia e Puglia - si sono aggiunte Abruzzo, Liguria, Basilicata, Umbria e Toscana, mentre è stata ascritta alla zona rossa anche Bolzano. Fotografia momentanea di una situazione in divenire: con l'incedere galoppante della pandemia, non si può pretendere di applicare concretamente le garanzie poste dalla normativa sullo s.w. emergenziale senza un parallelo rallentamento dell'attività, a meno che non si voglia considerare tale normativa alla stregua di "arena sine calce". Stesso ragionamento vale, ovviamente, per il **monitoraggio delle attività**.

Alla luce delle superiori premesse, **la FLP Giustizia chiede - ad ognuno per il proprio ambito di competenza - che il Ministro, Avv. Alfonso Bonafede, provveda urgentemente, con apposita normativa, a render operativa la necessaria sospensione dei termini, fermo restando la necessità di mantenere i presidi relativi alle attività indifferibili in presenza, come già avvenuto durante la prima ondata pandemica. Al contempo, diffida l'Amministrazione centrale a verificare e MONITORARE immediatamente l'attuazione di quanto su esposto – con particolare attenzione all'art. 3, c. 4, lett. i) del suindicato DPCM – Distretto per Distretto, con attenzione crescente a seconda che si tratti di Uffici via via ricadenti in zone rosse, arancioni o gialle - con limitazione delle attività in presenza per le sole attività indifferibili già individuate come sopra specificato.**

Se non si percorresse all'unisono tale direzione, si renderebbe di fatto impossibile applicare concretamente la normativa richiamata, la quale non tiene conto delle peculiarità dell'intero sistema giudiziario quale pubblica amministrazione e dell'indotto che esso smuove giornalmente. Ancora una volta, invero, si coglie l'occasione per rimarcare che la *ratio* a fondamento delle nostre richieste affonda le sue radici nella constatazione che la situazione pandemica all'interno degli Uffici – a cominciare da quelli centrali del Ministero – subisce giornalmente un incremento esponenziale, in termini di contagi e di vite umane. Non si può più parlare di focolai isolati, bensì di una esplosione trasversale di contagi, che pone a rischio tutti i soggetti del pianeta giustizia, che a loro volta divengono veicolo di trasmissione esterna. Pertanto, tutta la copiosa normativa richiamata, volta contenere i contagi, rischia di esser resa vana sul nascere dall'inerzia del Ministero, qualora non agisse sinergicamente sui fronti appena prospettati.

Si coglie l'occasione per porgere

Cordiali saluti.

Il Coordinatore Nazionale Flp Giustizia

Il Coordinatore Nazionale Aggiunto



Piero Tuzi



Antonio Nassone